

AVVISO PER LA VERIFICA DI DIPONIBILITA' DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI ATS MONTAGNA PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI

PREMESSO che la DGR XI/3020 del 30/3/2020 "Ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID – 19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti COVID – 19 paucisintomatici (Centro di costo COV 20) stabilisce:

- la necessità di assicurare adeguata assistenza sanitaria anche a pazienti autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da COVID 19 che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico assistenziali;
- la necessità di garantire la sicurezza nell'effettuazione dell'isolamento per la tipologia dei pazienti di cui sopra attraverso un periodo di osservazione in ambiente protetto con la sorveglianza garantita da personale delle professioni sanitarie e personale di supporto, in alternativa alla quarantena domiciliare, istituendo aree di degenza per sorveglianza pazienti COVID 19 paucisintomatici;
- che tali attività di sorveglianza debbano essere affidate, in via prioritaria e previa adeguata formazione, a quei professionisti delle professioni sanitarie che in questo momento di emergenza, non possono essere direttamente impiegati nell'attività di assistenza diretta ai pazienti;

DATO ATTO che i destinatari dei servizi di degenze di sorveglianza, ai sensi dell'Allegato alla DGR sopracitata devono avere le seguenti caratteristiche:

- presentare sintomi lievi o moderati da più di 4 gg con o senza comorbilità
- avere il Test del cammino positivo,
- avere una frequenza respiratoria < 30 atti/minuto,
- avere una SpO2 in aria ambiente tra 92% - 94% (se BPCO, SpO2 tra 88 – 90%),
- avere una SpO2 in aria ambiente tra 90 -91% (se BPCO, SpO2 tra 86 – 87%) ed età > 70 anni,
- essere in condizione di autosufficienza nelle funzioni di base: alimentazione, igiene, deambulazione, continenza urinaria e fecale;

DATO ATTO che l'accesso ai servizi, ai sensi dell'Allegato alla DGR sopracitata, potrà avvenire:

- su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata dalla USCA);
- su proposta del medico di PS;
- su proposta del medico della Centrale AREU, dopo verifica delle condizioni ciniche effettuata dal soccorritore;
- su proposta dei reparti ospedalieri per acuti, previa autorizzazione in deroga della DGW;

DATO ATTO altresì che la DGR sopra citata dà mandato alle ATS territorialmente competenti:

- di procedere tramite idonei avvisi pubblici, redatti sulla base degli elementi essenziali di cui al documento allegato, all'individuazione dei gestori di tali servizi, e che tali servizi possono trovare collocazione all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie non utilizzate, ma dotate di testa-letto per l'ossigeno terapia e di impianti gas medicali, all'interno di aree ospedaliere e all'interno di strutture ricettive, adeguatamente rifornite di presidi sanitari idonei alla presa in carico dei pazienti sopra menzionati;
- di selezionare le offerte più congrue con riferimento alle tempistiche e alle condizioni erogative di cui all'Allegato della DGR sopra citata;
- di procedere una volta selezionati gli enti gestori alla stipula di un contratto di scopo, anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come previsto dall'art.4 del Dlgs 18/2020, previa autorizzazione all'esercizio da parte di ATS;

All'atto della candidatura l'Ente deve presentare la documentazione in forma di autocertificazione ai sensi del Dlgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti e di seguito elencati

REQUISITI DI SOGGETTIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Autocertificazione dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 20011, n. 159;
- Autocertificazione relativa all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;
- Iscrizione alla Camera di Commercio.

REQUISITI STRUTTURALI

L'ENTE deve dichiarare il luogo di erogazione dei servizi di Degenze di Sorveglianza, tenuto conto che gli stessi, ai sensi dell'Allegato alla DGR XI/3020 del 30/3/2020 possono essere:

- reparti ospedalieri collocati all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private (anche solo autorizzate) e sociosanitarie (anche solo autorizzate) al momento non utilizzati ma dotati di impianti di gas medicali adeguati;
- reparti ospedalieri di strutture sanitarie e strutture sociosanitarie individuate dall'ATS;
- altre strutture ricettive, adeguatamente attrezzate con presidi sanitari idonei alla presa in carico dei pazienti sopra descritti.

REQUISITI GESTIONALI (Moduli 20 posti letto)

La sorveglianza sanitaria deve essere garantita continuativamente nelle 24 ore e per 7gg su 7.

Ai fini di quanto sopra l'ENTE deve garantire la sorveglianza e di assistenza con le seguenti figure professionali:

A. Attività di sorveglianza:

- professionisti delle professioni sanitarie;
- personale di supporto;
- infermiere con funzioni di coordinamento dell'assistenza 7 gg su 7, per almeno 5h/die.

Per quanto riguarda i professionisti delle professioni sanitarie e il personale di supporto sono da intendersi in rapporto 1+1 per ciascun turno di servizio a copertura delle 24 ore: trattandosi di attività di sorveglianza sanitaria i professionisti delle professioni sanitarie da destinare a questa tipologia di servizi deve essere in via prioritaria individuato tra quelli che non possono essere direttamente impiegati nelle attività di assistenza diretta ai pazienti;

B. L'assistenza medica deve essere garantita sette giorni su sette con una presenza anche non continuativa nell'arco della giornata in orario 8 – 20: ad ogni paziente ricoverato devono essere garantiti almeno 20 minuti/die. In assenza del medico in sede, l'assistenza medica nelle ore notturne/diurne deve essere garantita dal medico di guardia della struttura ospitante o dal medico di PS, se presente, secondo protocolli specifici stipulati con la struttura ospitante. Qualora l'assistenza medica venga garantita con i MMG, di Continuità Assistenziale e USCA, l'ENTE deve fornire i protocolli operativi che descrivono le modalità di attivazione della copertura medica in caso di assenza del medico in struttura sia per le ore notturne che diurne.

C. Personale attività alberghiere (pulizie, mensa, lavanderia): gli aspetti alberghieri sono di norma garantiti dalla struttura ospitante e inclusi nella tariffa riconosciuta. L'ENTE può garantire con proprie risorse tali attività previo accordo con la struttura ospitante.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

A. Documentazione sanitaria – L'ENTE deve garantire la compilazione del diario clinico fornito dalla struttura ospitante nel quale devono essere registrate quotidianamente da parte del medico che ha in carico il paziente le prestazioni effettuate, nonché le valutazioni cliniche e la terapia prescritta. Al termine del periodo di sorveglianza il medico deve redigere una relazione clinica per il MMG, di cui copia deve essere allegata al diario clinico, agli atti della struttura.

B. Farmaci e presidi – I farmaci e i presidi utilizzati nel periodo di sorveglianza sanitaria possono essere forniti dal Servizio di Farmacia della struttura ospitante all'interno di una specifica convenzione. Il costo dei farmaci deve essere inteso come ricompreso nella tariffa riconosciuta di Euro 150/die ad eccezione dei farmaci ad alto costo.

C. Prestazioni di diagnostica – Possono essere erogate dalla struttura ospitante all'interno di apposita convenzione. Tutte le prestazioni sono da intendersi ricomprese nella tariffa di Euro 150/die ad eccezione delle prestazioni invasive che dovranno essere rendicontate a parte.

D. Formazione del personale – L'ENTE deve documentare una formazione del personale assegnato a questa tipologia di assistenza della durata di almeno 4 ore mirata alla conoscenza delle funzioni di sorveglianza, al corretto uso dei DPI, e alla specificità dell'assistenza da garantire.

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La tariffa viene fissata fino ad un massimo di Euro 150/die a paziente, comprensiva dei farmaci (ad eccezione dei farmaci ad alto costo) e dei presidi nonché delle prestazioni diagnostiche non invasive e delle prestazioni alberghiere (mensa, pulizia, lavanderia).

COMMISSIONE VALUTATRICE

La commissione che valuterà le candidature sarà composta da:

- Dr.ssa Monica Giovannoni - Responsabile SSD integrazione Percorsi Fragilità;
- Dott. Valentino Abbondio Trinca Colonel - Direttore f.f. Qualità e Appropriatelyzza dei Servizi Sociosanitari;
- Dott.ssa Sara Gallo - Direttore Dipartimento Funzionale Programmazione Budget Sociosanitario e Sociale;
- Dr.ssa Laura Ravelli - Direttore Accreditamento Qualità e Risk Management;
- Personale Amministrativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la stesura della graduatoria degli ENTI idonei verranno applicate le indicazioni previste dalla DGR XI/3020 del 30/3/2020 in particolare quanto previsto al punto 1, comma 2.3 del deliberato ovvero:

1. Tempestività dell'attivazione (dalla comunicazione di idoneità da parte di ATS): entro 24h (punti 10), entro tre giorni (punti 5), entro 5 giorni (punti 1)
2. Condizioni erogative: messa a disposizione di tutte le tipologie di personale previste (10 punti), messa a disposizione del personale delle professioni sanitarie/di supporto (punti 5).

SCADENZA DELL'AVVISO

La candidatura deve essere inviata unitamente alla documentazione richiesta entro le ore 12.00, del giorno 6 aprile 2020, alla casella PEC : **protocollo@pec.ats-montagna.it**

COMUNICAZIONE ESITI

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito ATS e ne sarà dato riscontro via PEC tramite lettera al Legale Rappresentante.